

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-10-2014) 22-12-2014, n. 53142

rumore da isola ecologica: arrestatelo

1. G.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, sez. dist. di Monreale, quanto alla condanna della stessa per il reato di cui all'art. 659 c.p. per avere disturbato il riposo delle persone, esercitando, in qualità di legale rappresentante della Alto Belice Ambiente S.p.a., Ato Palermo2, l'attività di prelievo di rifiuti attraverso automezzi che venivano avviati anche in orario notturno.

2. Con un primo motivo invoca la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per essere stata ritenuta colpevole della condotta omissiva di non avere adottato alcun provvedimento per contenere il pregiudizio del disturbo alle persone ben diversa dalla condotta attiva invece contestatale. Di qui un indubbio pregiudizio del diritto di difesa atteso che l'imputata avrebbe approntato una strategia difensiva volta a provare la sua estraneità alla condotta commissiva piuttosto che provare le iniziative intraprese in relazione alle dedotte lamentele dei cittadini.

3. Con un secondo motivo lamenta, invocando violazione di legge e vizio di motivazione, che l'affermazione della responsabilità penale sia intervenuta più in relazione al ruolo di legale rappresentante della società d'ambito, Alto Belice Ambiente Palermo 2 che all'epoca gestiva l'isola ecologica di (OMISSIS), piuttosto che a comportamenti specifici della stessa. La Corte territoriale avrebbe tuttavia trascurato alcuni elementi oggettivi, desumibili da dichiarazioni di testimoni, indicativi del fatto che l'imputata si era sempre attivata al fine di garantire lo svolgimento di una lecita attività all'interno dell'area interpellando in più occasioni funzionari amministrativi. Lamenta inoltre che la sentenza abbia attribuito, sul punto del superamento della soglia della normale tollerabilità, incondizionata attendibilità alle presunte parti offese per di più richiamanti la permanenza dei rumori anche dopo il sequestro dell'area intervenuto il (OMISSIS) sul solo presupposto di intervenuti dissequestri di cui però non vi è traccia. Nè potrebbe utilmente invocarsi la sentenza civile del 31/5/2010 che proverebbe la sussistenza del reato in quanto pronunciata quando la G. non era più presidente da oltre sei mesi.

4. Con un terzo motivo lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto di applicare la pena detentiva e non quella pecuniaria in considerazione della particolare gravità dei fatti, contraddetta, però, dalla sentenza di primo grado che aveva ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche pur non potendo irrogare la sola pena pecuniaria attesi gli altri addebiti in quel momento contestati; rileva anche la contraddizione interna alla stessa sentenza che ha ritenuto di concedere la non menzione della condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il primo motivo, invocante la violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto per il quale sia intervenuta pronuncia di condanna, è manifestamente infondato.

Sia la sentenza di primo che di secondo grado hanno, in realtà, motivato l'affermazione di responsabilità con riferimento in primo luogo ad una condotta di carattere attivo, concretatasi nel fatto che l'attività di prelievo dei rifiuti veniva avviata sin dalle ore 4,30 del mattino, poi proseguendo per tutto l'arco della giornata, con produzione di elevate emissioni sonore, originate da motori di auto compattatori ed autocarri e da segnalatori acustici, e con utilizzo di autocarri a cassoni carrabili e di automezzi pesanti su un bilico metallico a ridosso di appartamenti di civile abitazione; sarebbe stata dunque tale complessiva attività a cagionare, secondo i giudici di merito, "grave disturbo al riposo dei residenti in zona".

A ciò le stesse sentenze hanno poi aggiunto, con ciò intendendo connotare il fatto nel suo sviluppo temporale successivo, il rimprovero della mancata predisposizione di ogni accorgimento tecnico e della mancata organizzazione del servizio con modalità diverse a fronte delle numerose lamentele avanzata dai residenti proprio in ragione del disturbo che l'attività aveva comportato. Non è quindi esatto che, a fronte di contestazione di condotta attiva, la condanna sia intervenuta in relazione ad una condotta di carattere, invece, omissivo. In ogni caso, anche per il residuale rimprovero della mancata predisposizione di accorgimenti, in realtà, come già detto, evidenziata dalla sentenza impugnata sostanzialmente "ad colorandum", va ribadito quanto in generale più volte affermato da questa Corte nel senso che, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; sicchè l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (tra le tante, Sez. n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619).

6. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che non è in questione la corretta qualificazione del fatto sub specie di art. 659 c.p., comma 1, peraltro non censurata con il ricorso (i dati di fatto risultanti dalla sentenza e già ricordati sopra specie con riguardo al tipo di automezzi utilizzati quale causa del disturbo prodotto non consentirebbero comunque a questa Corte, di ricondurre, come richiesto solo oralmente all'odierna udienza di discussione dal Difensore, l'attività esercitata dalla Alto Belice Ambiente tra i "mestieri rumorosi" di cui al comma 2), va osservato che le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata si sottraggono, per la loro motivata articolazione, a censure che si risolvono, in realtà, nella pedissequa riproposizione dei motivi di appello, quasi che la Corte territoriale avesse totalmente pretermesso l'esame di dette doglianze.

In realtà, la Corte d'Appello ha valorizzato le dichiarazioni dei numerosi testimoni escussi in ordine alla rumorosità intollerabile prodotta dall'attività in questione e tale addirittura da indurre alcuni di essi a trasferirsi provvisoriamente a casa di parenti nonchè il contenuto di sentenza pronunciata in sede civile e divenuta definitiva di condanna della Alto Belice al risarcimento, in favore di alcuni residenti nei pressi dell'isola ecologica, dei danni cagionati dalle emissioni sonore provenienti dagli autocompattatori, emissioni accertate come superiori ai limiti di tollerabilità fissati dalla normativa speciale. Nè può, ovviamente, rilevare che, come lamentato dalla ricorrente, il momento della

pronuncia della sentenza (ad esso testualmente facendo riferimento il motivo di censura) sia stato successivo a quello delle dimissioni dell'imputata da presidente della società. Anche la doglianza circa il fatto che le dichiarazioni testimoniali avrebbero fatto riferimento ad emissioni sonore di non possibile realizzazione perchè in atto il sequestro degli automezzi non vale a pregiudicare la correttezza decisionale: la sentenza ha infatti spiegato che, pur intervenuto il sequestro dell'isola ecologica, l'attività rumorosa era proseguita atteso lo spostamento degli autocompattatori in altra area adiacente all'autoparco.

7. Il terzo motivo è invece fondato.

La Corte ha motivato la scelta della pena detentiva facendo riferimento alla particolare gravità della condotta addebitata, consistita nell'avere "cagionato con il suo comportamento omissivo grave pregiudizio a numerosi soggetti residenti nelle vicinanze dell'isola ecologica, mostrandosi insensibile alle loro legittime istanze", in tal modo, tuttavia, sembrando valorizzare, peraltro richiamando condotta omissiva in realtà, come già detto sopra, in precedenza menzionata sostanzialmente ad colorandum, null'altro che l'elemento oggettivo del reato contestato per il quale, tuttavia, è appunto prevista la pena alternativa dell'arresto o della ammenda. La scelta della pena detentiva risulta dunque essere fondamentalmente immotivata.

8. Ne consegue che la sentenza andrebbe annullata con rinvio limitatamente al profilo sanzionatorio. Sennonchè il reato risulta essersi prescritto in data 21/05/2014; di qui l'annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione, cui deve seguire, ex art. 578 c.p.p., sulla base di quanto già osservato con riguardo al secondo motivo di ricorso, la conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado come fatte proprie dalla sentenza impugnata.

Va altresì disposta, stante quanto appena detto, la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili B.M.F., Z.A., G. A., R.G. e M.M.D., e liquidate in complessivi Euro 4.000,00 (in esso compreso l'aumento per le parti assistite successivamente alla prima) oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2014